



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/11/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 2170

Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2015-1016.

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)";

l'art. 139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";

il D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche";

la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all'art.25 lett. e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art.27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;

il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l'adozione del primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta in data 1° agosto 2000;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;

la legge 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);

l'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n.40 detta "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

l'art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;

il D.P.R. 20 marzo 2009, n.81 reca “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.

Visti, altresì:

la legge 28 marzo 2003, n.53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” ed i successivi decreti di attuazione;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28.3.2003, n.53”;

il D.M. 25 ottobre 2007 “Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296”;

il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

la legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;

il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”;

la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, con particolare riferimento all’art.12;

Richiamati, inoltre:

il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;

il Decreto Interministeriale (MIUR MLPS) n.4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, concernente la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

l’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, concernente la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP;

l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, concernente gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, concernente l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Considerato che l'assetto delle competenze, in materia di istruzione, definito dal novellato Titolo V della Costituzione ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, le quali hanno ribadito il principio secondo cui il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è "ambito che deve ritenersi di spettanza regionale", sino ad arrivare alla sentenza n.147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art.19 del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modifiche, della legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell'art.117, terzo comma, della Costituzione, in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, confermando, ancora una volta, la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano considerarsi "strettamente connessi" con tale competenza, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio- economiche di ciascun territorio.

Valutato che, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.12 della legge n. 128/2013 e dell'adozione del successivo decreto interministeriale, la Regione Puglia deve avviare in tempi brevi il complesso iter procedimentale preordinato al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/2016.

Rilevato che la Regione intende:

programmare l'offerta di istruzione e formazione, secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;

migliorare l'offerta formativa secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, sperimentando indirizzi funzionali ad un modello di scuola integrata nel territorio, in grado di offrire una formazione coerente con le aspettative di una società moderna, globalizzata e democratica;

rendere più efficaci gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema integrato ed unitario di istruzione e formazione, nonché di formazione tecnica superiore, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del territorio;

pervenire ad un assetto della rete scolastica che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali e sia funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità;

garantire l'efficace esercizio dell'autonomia scolastica, la stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche e consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l'esercizio del diritto allo studio.

Atteso che il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa relativa a ciascun anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per consentire agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle Istituzioni scolastiche autonome di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento necessarie agli studenti e alle famiglie per una scelta consapevole ed appropriata.

Ritenuto opportuno, altresì, definire criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

Sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni sindacali.

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2015/2016, così come riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2015-2016", di cui all' allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alle Province e, per loro tramite, ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola